

Concorsi

COMUNE DI TROIA

Bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

BANDO DI CONCORSO INDETTO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2014 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI TROIA - (L. R. n.10/2014)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 174 del 07/11/2017

RENDE NOTO

E' indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, bando di concorso per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica), disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Troia, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. dovranno presentare domanda al Comune di Troia su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare a una sola assegnazione in ambito regionale.

1- REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 3 della L. R. n. 07/04/2014 n. 10, può partecipare al presente concorso per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.:

a) chi ha la cittadinanza italiana.

Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*); il concorrente cittadino straniero extracomunitario deve dichiarare quanto richiesto nella domanda e deve, inoltre, produrre, allegato alla domanda, il permesso di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare dichiarati;

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Troia, chi è destinato a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo nell'ambito del Comune di Troia; possono partecipare altresì i lavoratori emigrati all'estero;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; è considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'art. 22 della L.R. n. 10/2014, non sia inferiore a 45 mq per nucleo familiare composto da una o due persone, non inferiore a 55 mq per tre persone, non inferiore a 70 mq per quattro persone, non inferiore a 85 mq per cinque persone, non inferiore a 95 mq per sei persone ed oltre;

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno; la qualifica di assegnatario E.R.P. non consente la partecipazione al bando.

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di € 15.250,00 fatto salvo il diverso limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso), determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (*Norme per l'edilizia residenziale*), vigente al momento della scadenza del bando di concorso.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di €. 516,00 per ogni figlio a carico, qualora alla

formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, questi dopo la predetta detrazione sono calcolati nella misura del 60%.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale e a ogni componente il nucleo familiare, e, quindi alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 (redditi 2016), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare.

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi (assegno di maternità, assegno tre figli minori, libri di testo, abbattimento barriere architettoniche, spese mediche e funerarie, ecc.), quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA /SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi.

La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro.

L'Ufficio comunale competente, nel caso d'incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, o in caso di omissione della dichiarazione medesima, provvederà alla relativa segnalazione agli uffici finanziari dello Stato, suffragata da elementi eventualmente segnalati dal Comune o acquisiti dall'ufficio medesimo di propria iniziativa, anche tramite formale audizione del soggetto interessato.

Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- conviventi more uxorio (*due persone che, pur non essendo sposate, convivono come coniugi*) e unioni civili come oggi disciplinate dall'art. 1 della legge 76 del 20 maggio 2016;
- ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che siano inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

g) chi non ha abusivamente occupato un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art. 26, comma 4, Legge 8.08.1977, n. 513).

In ogni caso non può partecipare al bando di concorso:

- a) colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
- b) il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso;
- c) l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso;
- d) il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge 513/77 o della legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi E.R.P.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) di cui sopra, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

La Giunta Regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

2- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PUNTEGGI

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate in bollo da € 16,00 con esattezza e completezza ed esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente

www.comune.troia.fg.it e in distribuzione, nei giorni ed orario di apertura al pubblico, nell'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Troia in Via Regina Margherita, 80.

Nei predetti moduli sono indicati, formulati in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti e condizioni di ammissibilità al concorso il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi. Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta, qualora necessario, la idonea documentazione probatoria, anche relativa al possesso dei requisiti. Con la sottoscrizione della domanda inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti e determineranno l'automatica esclusione dal bando.

La domanda, corredata, a pena di nullità della stessa, della fotocopia fronte/retro di un documento valido d'identità dell'intestatario, dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:

- 1.a mezzo di raccomandata, a tal fine farà fede la ricevuta o il timbro e la data dell'ufficio postale di spedizione;
- 2.per via telematica mediante un indirizzo di posta elettronica certificata personale ovvero di un proprio delegato, al seguente indirizzo pec:protocollo@pec.comune.troia.fg.it

In tal caso alla PEC deve essere allegato il documento di delega firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.

- 3.a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Troia sito in Via Regina Margherita, 8 – 71029 TROIA (FG).

con la seguente intestazione: **COMUNE DI TROIA – SERVIZI SOCIALI – VIA REGINA MARGHERITA, 80 – 71029 TROIA-**

riportando la causale: **BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P**

entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio on line del Comune.

Per i lavoratori emigrati all'estero residenti in Europa il termine è di 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente bando, mentre per emigrati all'estero residenti in paesi extracomunitari il predetto termine è di 75 gg. dalla data di pubblicazione del presente bando.

Le domande presentate dopo la scadenza dei predetti termini saranno escluse dal concorso.

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, da a1) a16), secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R.n. 10/2014:

a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

- a) inferiore ad una pensione sociale (€ 5.824,00 annui): punti 4;
- b) inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.700,00 annui): punti 3;
- c) inferiore ad una pensione minima INPS + una pensione sociale (€ 12.336,87 annui): punti 2;

a2) nucleo familiare composto:

- a) da 3 a 4 unità: punti 1;
- b) da 5 a 6: punti 2;
- c) da 7 ed oltre: punti 3;

a3) un componente con uno o più minori a carico (monogenitoriale): punti 2;

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1;

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 1.

Tale punteggio è attribuibile: - purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;-qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 3.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o ipoacustici (legge 289/1990);

a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: punti 1;

a8) richiedenti la cui sede lavorativa, nel Comune di Troia, si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: punti 1;

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: punti 4.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2.

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2.

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. N.10/2014

a) oltre 2 persone in più: punti 1;

b) oltre 3 persone in più: punti 2;

a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1;

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6;

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti 6.

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento (così come definiti dall'art.2 del D.M. 14 maggio 2014).

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'art. 3 della L.R. 10/2014: punti 1.

Non sono cumulabili i punteggi:

- a 9) con a10);
- a14) con a15);
- a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

Per l'attribuzione di punteggio, oltre a dichiarare i dati necessari a tal fine- ad es. data del matrimonio e/o inizio convivenza, data di inizio della coabitazione con altri nuclei familiari nello stesso alloggio del richiedente, la volontà di formazione della famiglia entro un anno della domanda e, comunque, prima dell'assegnazione dell'alloggio- nel caso in cui si trovi in una e più delle condizioni soggettive ed oggettive riportate sopra il concorrente dovrà produrre la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio e quindi:

- 1) Attestazione rilasciata da organo competente (specifica documentazione della commissione medico sanitaria) comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente del nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa;
- 2) Certificato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia – da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso – dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- 3) Attestazione rilasciata dal Prefetto comprovante la qualifica di profugo;
- 4) Provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evince la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- 5) Provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- 6) Provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- 7) Attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente. L'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Troia e quello di residenza sia superiore a 40 km.;
- 8) Contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione determinato ai sensi della legge vigente alla data delle stipule del contratto, incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
- 9) Ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

Tutta la documentazione obbligatoria nonché la eventuale documentazione che il concorrente intenda comunque presentare deve essere prodotta in originale o copia conforme nei modi di legge.

I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) ossia:

- 1) soggetti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- 2) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio e a condizione:

a) che nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;

b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

- 3) presenza di disabili nel nucleo familiare,

oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale definitiva, sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo par. 9.

3- FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA-

Il Comune, entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, sulla

base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d'ufficio, provvederà all'attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata nell'Albo Pretorio on line del Comune per trenta giorni.

4- OPPOSIZIONI- RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'art. 42 della L.R. n. 10/2014, per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva sarà data notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva e tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quelle precedenti.

5- VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. Il mutamento dei requisiti di cui alle suindicate lettere da a1) ad a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello della assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato. Il Comune, accertata la mancanza nel concorrente di alcuno dei requisiti di cui sopra, avvierà il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'art. 42 della L.R. n. 10/2014.

Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti (art.8 p.4 della L.R. n.10/2014).

6- ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Servizio comunale competente.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'art. 22 della L.R. 10/2014 (superficie convenzionale), sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.
- b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.
- c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.
- d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone.
- e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

7- SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque degli standard di cui al paragrafo precedente.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore o proprietario che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.10/2014.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 21 e seguenti della L.R. n. 10/2014.

8- AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE

E' facoltà del Comune di Troia pubblicare bandi integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria definitiva.

Per la presentazione delle domande, l'istruttoria e la formazione della graduatoria valgono le disposizioni riportate nei precedenti paragrafi, oltre che nella L.R. n. 10/2014.

9- RISERVA ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità quali:

- a) pubbliche calamità.
- b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero.
- c) gravi motivi di pubblica utilità.
- d) sfratti nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a15) della L.R. n. 10/2014.
- e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l'alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell'alloggio.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalla L.R. n. 10/2014.

10- CONTROLLI

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n.445/2000 saranno

effettuati idonei controlli per la verifica delle autocertificazioni rese dai partecipanti utilmente collocati in graduatoria.

Nei casi di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, il richiedente sarà escluso dalla graduatoria e decadrà immediatamente dall'eventuale assegnazione concessagli, con obbligo di rilascio immediato e restituzione dell'immobile assegnato e/o occupato, fermo restando la perseguibilità ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia.

11- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

- a) è effettuato in base alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014.
- b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso i competenti Uffici di questo Comune.
- c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima.
- d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.
- e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
- f) titolare del trattamento è il Comune di Troia.

12- NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014.

Per ogni ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso i Servizi sociali del Comune di Troia- tel. 0881/978408
Il Responsabile del procedimento è l'Assistente Sociale Alma Martino.

ULTERIORI INFORMAZIONI

SI AVVERTE

- che tutti i richiedenti iscritti in eventuali precedenti graduatorie definitive per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di ERP, se ancora interessati alla assegnazione e in possesso dei requisiti necessari, sono obbligati a partecipare al presente bando per la collocazione nella nuova graduatoria.
- che i soggetti che occupano o hanno occupato abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento della occupazione abusiva come da art. 5 comma 1bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 - *Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015-*

L'ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa Alma Martino

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE